Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 aprile 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1959, n. 207.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 e ad alcune norme sulla disciplina della circolazione stradale con esso approvate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Art. 2. — La definizione di centro abitato è sostituita dalla seguente: « centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale ».

La definizione di corsia è sostituita dalla seguente: « corsia: una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli ».

2) Art. 5. — Al titolo, le parole: « autoveicoli e motoveicoli » sono sostituite dall'altra: « veicoli ».

3) Art. 11. — Al secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « che possa generare abbagliamento o confusione con i dispositivi di segnalazione ».

Al terzo comma, al primo periodo, la parola: « urbani » è soppressa.

Al terzo comma, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « da parte dell'ente proprietario della strada. Per le autostrade o strade in concessione l'autorizzazione è data dal concessionario, previo nulla osta dell'ente concedente ».

Al terzo comma, al secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « dall'ente proprietario della strada ».

Al terzo comma, l'ultimo periodo è soppresso.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal precedente comma non devono superare la superficie di sei metri quadrati; non devono essere collocati a distanza minore di tre metri dal confine della carreggiata; non devono essere collocati a distanza minore di duecento metri prima dei segnali stradali e di cento metri dopo i segnali stessi. La distanza fra i cartelli sarà stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici e, ove esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Inoltre non possono essere collocati in corrispondenza delle curve, sulle rocce e pareti rocciose ».

4) Art. 16. — Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Gli agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i veicoli che provengono da una determinata direzione ».

5) Art. 25. — Al secondo comma, le parole: « quindici quintali » sono sostituite dalle altre: « venticinque quintali ».

6) Art. 29. — Al primo comma — al termine della lettera *e*) — sono aggiunte le seguenti parole: « ad esse si applicano i limiti di sagoma e di peso, di cui all'ultimo comma dell'art. 25 ».

7) Art. 32. — Al primo comma, le parole: « metri 3,80 » sono sostituite dalle altre: « metri quattro ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La lunghezza dei rimorchi non deve eccedere metri 6 se ad un asse, metri 7,50 se a due assi, metri 8 se a tre o più assi; la lunghezza totale dell'autotreno non deve comunque eccedere metri 18 ».

8) Art. 33. — Al quarto comma, le parole: « non può raggiungere » sono sostituite dalle altre: « può raggiungere ».

Al sesto comma, le parole: « 80 quintali » sono sostituite dalle altre: « 100 quintali ».

All'ultimo comma, dopo le parole: « che supera », sono aggiunte le altre: « salvo quanto disposto all'articolo 121 ».

9) Art. 36. — Al primo comma, sono premesse le seguenti parole: « Nei casi previsti dall'articolo 109, primo comma ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta, non provvisto dei dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle

disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila ».

10) Art. 39. — È sostituito dal seguente:

« I veicoli a trazione animale debbono essere muniti di una targa contenente la indicazione del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, del peso complessivo a pieno carico consentito, nonché della larghezza dei cerchioni.

La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificarle alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.

La fornitura delle targhe è riservata al Ministero dei lavori pubblici che le distribuisce tramite i comuni, i quali le consegnano agli interessati completate delle indicazioni stabilite dal comma primo. Per tale servizio l'interessato corrisponderà al comune la somma di lire cento.

I veicoli a trazione animale sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.

I comuni possono stabilire, con deliberazione del Consiglio comunale, speciali disposizioni per le targhe dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico per il trasporto di persone.

Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non munito della targa prescritta è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del comma secondo ovvero quelle adottate ai sensi del comma quinto è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

11) Art. 40. — Al primo comma, dopo le parole iniziali: « I velocipedi debbono essere muniti », sono aggiunte le altre: « di pneumatici nonché: ».

All'ultimo comma, dopo le parole: « con un velocipede », sono aggiunte le altre: « senza pneumatici o ».

12) Art. 44. — Al titolo, la parola: « veicoli » è sostituita dall'altra: « motoveicoli ».

13) Art. 51. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali debbono aver il posto di guida a destra ».

14) Art. 52. — Al secondo comma, le parole: « in conformità dell'articolo 54 » sono sostituite dalle altre: « in conformità dell'articolo 53 ».

15) Art. 53. — Dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc, l'omologazione è limitata al solo motore ».

Al secondo comma, dopo le parole: « la fabbrica costruttrice dei veicoli », sono aggiunte le altre: « o motori » e, dopo le parole: « attestanti che il veicolo », le altre: « o il motore ».

16) Art. 58. — Al terzo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « e il numero delle persone che possono prendere posto sul sedile anteriore ».

Al quarto comma, al secondo periodo, sono soppresse le parole: « nonché di rimorchio ».

17) Art. 60. — Le parole: « 15 giorni » sono sostituite dalle altre: « trenta giorni ».

18) Art. 63. — Al primo comma, sono soppresse le parole: « macchine agricole ».

Al secondo comma, le parole: « per sei mesi » sono sostituite dalle altre: « per l'anno in corso ».

19) Art. 64. — Al primo comma, sono soppresse le parole: « le macchine agricole ».

20) Art. 68. — All'ultimo comma, le parole: « fino a tre mesi » sono sostituite dalle altre: « da uno a tre mesi ».

21) Art. 69. — All'ultimo comma, dopo le parole: « macchina agricola », è aggiunta l'altra « eccezionale » e, dopo le parole: « senza avere », sono aggiunte le altre: « con sé ».

22) Art. 72. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 29, comma primo, lettere *a*), *c*), *e*), le mietitrebbie ed i rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali, per circolare su strada, debbono essere muniti di un certificato rilasciato dall'Ispettorato della motorizzazione civile ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'Ispettorato, nella cui circoscrizione si trova la azienda agricola alla quale è destinata la macchina agricola o l'impresa che effettua lavorazioni meccanico agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole, provvede all'immatricolazione e rilascia il certificato a colui che dichiari di essere proprietario del veicolo e sia titolare di detta azienda o impresa ».

Dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Sulle macchine agricole può essere consentito il trasporto, per motivi di lavoro, dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché degli addetti a lavori agricoli ».

23) Art. 73. — Al primo comma, le parole da: « al pubblico registro automobilistico » fino alla fine, sono sostituite dalle altre: « all'Ispettorato della motorizzazione civile, il quale annota i mutamenti sul certificato ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora la macchina agricola sia trasferita ad una azienda agricola o ad una impresa di lavorazioni meccanico-agrarie o di locazione di macchine agricole che si trova in altra provincia, l'immatricolazione deve essere rinnovata ».

All'ultimo comma, le parole: « all'ente utenti motori agricoli » sono sostituite dalle altre: « all'Ispettorato della motorizzazione civile ».

24) Art. 74. — Al quarto comma, le parole: « sostituito all'Ufficio del pubblico registro automobilistico l'Ente utenti motori agricoli » sono sostituite dalle altre: « all'Ispettorato della motorizzazione civile ».

25) Art. 75. — Al primo comma, dopo le parole: « degli articoli 66, 67 e 68 », sono aggiunte le altre: « commi primo e terzo ».

Al secondo comma, le parole: « dall'Ente utenti motori agricoli » sono sostituite dalle altre: « dall'Ispettorato della motorizzazione civile ».

26) Art. 76. — Al primo comma, sono soppresse le parole: « escluse quelle a vapore ».

27) Art. 79. — Al primo comma, lettera *b*), la parola: « quindici » è sostituita dall'altra: « quattordici ».

Al terzo comma, la parola: « trovano » è sostituita dall'altra: « trovino ».

Il quarto comma è soppresso.

28) Art. 80. — L'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Il titolare di patente di guida deve, nel termine di venti giorni, comunicare alla Prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza perchè venga annotato sulla patente ».

29) Art. 81. — Al primo comma, la parola: « assoluta » è soppressa.

Al primo comma, dopo le parole: « da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato », sono aggiunte le altre: « o da un ispettore medico del lavoro », e, dopo le parole: « da un medico militare », sono aggiunte le altre: « o da un medico condotto ».

Dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria *A* si fa luogo all'accertamento qualora vi siano elementi per ritenere che non esistano i requisiti fisici e psichici ».

30) Art. 82. — Al secondo comma, le parole: « indicate nell'articolo 1 » sono sostituite dalle altre: « diffidate ai sensi dell'articolo 1 ».

Dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria *A*, i requisiti morali potranno essere accertati dopo il rilascio della patente ».

Al terzo comma, le parole: « il Ministro dell'interno » sono sostituite dalle altre: « il Ministro per l'interno entro 60 giorni ».

L'ultimo comma è soppresso.

31) Art. 84. — Dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente comma:

« I veicoli adibiti a scuola guida debbono essere assicurati, per la responsabilità civile dei danni derivanti dalla loro circolazione, per somme non inferiori a quelle stabilite dal Ministero dei trasporti ».

32) Art. 85. — Al secondo comma, le parole: « L'esame previsto dalle lettere *a*), *b*), e *c*) è sostenuto davanti ad un ingegnere dell'Ispettorato della motorizzazione civile » sono sostituite dalle altre: « L'esame previsto dalla lettera *a*) è sostenuto davanti a un tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile; quello previsto dalle lettere *b*) e *c*) è sostenuto davanti ad un ingegnere dell'Ispettorato medesimo ».

Al terzo comma, le parole: « può svolgersi », sono sostituite dalle altre: « si svolge ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'esame previsto dalle lettere *b*) e *c*) non può essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida e prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo ».

33) Art. 87. — Al secondo comma, le parole: « rispettivamente elencate in precedenza nell'articolo 80 » sono sostituite dalle altre: « che rispettivamente le precedono nell'elencazione di cui all'articolo 80 ».

34) Art. 88. — Al secondo comma, le parole: « minorati o mutilati fisici » sono sostituite dalle altre: « mutilati o minorati fisici ».

35) Art. 91. — È sostituito dal seguente:

« La patente di guida è sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'articolo 89.

La patente può essere sospesa dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

La patente è sospesa dal Prefetto per un periodo da uno a tre mesi quando il titolare sia incorso in più violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati:

a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocità, salvo i casi punibili a' sensi del comma ottavo dell'articolo 103;

b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio;

c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo;

d) divieto di sorpasso a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in altro caso di scarsa visibilità;

e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'autovettura, con autoarticolati o con autosnodati;

f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli;

g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente;

h) divieto di guidare in stato di ebbrezza;

i) divieto di circolare contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità.

Qualora più violazioni delle norme di comportamento indicate nel precedente comma siano commesse nel periodo di un anno, la sospensione della patente è disposta da due a sei mesi.

La patente è sospesa dal Prefetto, per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persona, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il provvedimento di sospensione della patente è comunicato dal Prefetto, entro otto giorni, all'Autorità giudiziaria inquirente. Questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia al Prefetto, il quale dispone la revoca della sospensione stessa, semprechè essa non sia stata disposta per altra causa.

Nel caso di condanna l'Autorità giudiziaria dispone con la sentenza la sospensione della patente da sei mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravità, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciata una nuova patente.

Nel caso di assoluzione viene data notizia della sentenza al Prefetto, il quale revoca la sospensione, semprechè essa non sia stata disposta per altra causa.

I provvedimenti prefettizi di sospensione della patente, di cui ai commi terzo, quarto e quinto, sono adottati sentito l'Ispettorato della motorizzazione civile.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a fornire al Prefetto e all'Ispettorato gli elementi di fatto relativi all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita.

La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi precedenti può essere subordinata a revisione a' termini dell'articolo 89.

La sospensione è annotata sulla patente.

La patente è revocata dal Prefetto:

1) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;

2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo, ovvero non sia in possesso dei requisiti previsti da detto articolo, commi primo e secondo, qualora, trattandosi di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria *A*, gli accertamenti sull'esistenza dei requisiti stessi siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente;

3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'articolo 89, risulti non più idoneo.

Nei casi previsti dai commi sesto e settimo, il cancelliere presso l'Autorità giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne dà notizia al Prefetto.

Avverso i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale, se la sospensione sia stata disposta ai sensi del comma secondo, decide entro 60 giorni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno ».

36) Art. 92. — Al secondo comma, alla lettera *a*), le parole: « commi terzo e quarto » sono sostituite dalle altre: « comma terzo » e, alla lettera *b*), le parole: « commi quarto e quinto » sono sostituite dalle altre: « comma quinto ».

Al secondo comma, alla lettera *c*), le parole: « di sospensione e di revoca » sono sostituite dalle altre: « relativi alla sospensione e alla revoca ».

37) Art. 103. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei centri abitati non si deve superare la velocità di 50 chilometri all'ora, salva la facoltà dell'Ente proprietario della strada di stabilire, in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada appositamente segnalati ».

Al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fuori dei centri abitati, e sempre in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, gli Enti proprietari delle strade possono stabilire limiti minimi e massimi di velocità ».

Al terzo comma, al primo periodo, le parole: « 75 quintali » sono sostituite dalle altre: « 80 quintali », le parole: « 60 chilometri all'ora » sono sostituite dalle altre: « 70 chilometri all'ora » e le parole: « 50 chilometri all'ora » sono sostituite dalle altre: « 60 chilometri all'ora »; al secondo periodo, le parole: « 50 chilometri all'ora » sono sostituite dalle altre: « 60 chilometri all'ora ».

Il penultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Chiunque supera i limiti massimi di velocità di non oltre cinque chilometri è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque supera i limiti massimi di velocità di oltre cinque chilometri è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila ».

38) Art. 104. — Al penultimo comma, dopo le parole: « salvo diversa segnalazione », sono aggiunte le altre: « rispettando la precedenza dei veicoli provenienti dalla destra ».

Al penultimo comma, è aggiunto il seguente comma: « Chiunque circola contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila ».

All'ultimo comma, dopo le parole: « viola le », è aggiunta la parola: « altre ».

39) Art. 106. — Al terzo comma, le parole: « diminuire la velocità » sono sostituite dalle altre: « non accelerare ».

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità; è vietato ai conducenti di autotreni, di autoarticolati e di autosnodati il sorpasso di autotreni, autoarticolati, autosnodati e autocarri, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di strada in cui il divieto sia imposto da apposite segnalazioni. Tali sorpassi sono sempre ammessi qualora si tratti di strada a due carreggiate separate o di carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o di carreggiata a senso unico di circolazione ».

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque sorpassa a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità e il conducente di un autotreno, di un autoarticolato e di un autosnodato che sorpassa, quando è vietato, un autotreno, un autoarticolato, un autosnodato o un autocarro, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a lire cinquantamila».

40) Art. 107. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Durante la marcia i veicoli devono essere tenuti, rispetto al veicolo che precede, ad una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con il veicolo che precede ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Fuori dei centri abitati, la distanza tra gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati in marcia non può essere inferiore a 100 metri nelle strade o tratti di strada in cui il sorpasso è vietato ».

41) Art. 109. — Al secondo comma, dopo la parola « velocipedi », sono aggiunte le altre: « e dei ciclomotori ».

42) Art. 110. — Al penultimo comma, le parole: « con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila » sono sostituite dalle altre: « con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindicimila a lire quarantamila ».

43) Art. 115. — Al quinto comma, alla lettera *a*), le parole: « e in prossimità » sono sostituite dalle altre: « o in prossimità » e, alla lettera *d*), le parole: « e in corrispondenza » sono sostituite dalle altre: « o in corrispondenza ».

44) Art. 117. — Al secondo comma, dopo le parole: « pericolo generico », sono aggiunte le altre: « di cui i veicoli devono essere dotati ».

Al secondo comma, dopo le parole: « a luce riflessa », sono aggiunte le altre: « conforme alle caratteristiche che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici ».

45) Art. 121. — Al secondo comma, le parole: « in casi particolari nei quali » sono sostituite dalle altre: « nei casi in cui ».

Al secondo comma le parole: « della portata » sono sostituite dalle altre: « del peso complessivo ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non avrà provveduto a riportare il carico nei limiti di legge ».

46) Art. 124. — Al terzo comma, le parole: « a terra » sono sostituite dalle altre: « da fermo ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dalle disposizioni dei precedenti commi gli autobus adibiti ad autolinee urbane e gli altri autoveicoli nei casi in cui sia riconosciuto opportuno dal Ministero dei trasporti ».

47) Art. 125. — Al primo comma, alla lettera *d*), sono aggiunte le parole: « salvo casi di necessità ».

48) Art. 127. — Il titolo è sostituito dal seguente: « documento di viaggio ».

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli autobus non adibiti a servizio pubblico di linea, gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati, quando effettuano percorsi superiori a chilometri 250, devono essere muniti di un documento, rilasciato dal vettore e contenente la indicazione dei conducenti, del luogo e data di partenza, del luogo di arrivo, nonché del carico trasportato. Tale documento deve essere conservato per un anno dalla data di emissione ».

49) Art. 133. — Al penultimo comma, le parole: « rimanendo a disposizione degli agenti di polizia giudiziaria presenti » sono sostituite dalle altre: « mettendosi immediatamente a disposizione degli agenti di polizia giudiziaria ».

All'ultimo comma, dopo la parola: « arresto », è aggiunta l'altra: « preventivo ».

50) Art. 134. — Al terzo comma, le parole: « tranne che sugli » sono sostituite dalle altre: « al di fuori degli ».

51) Art. 137. — Al secondo comma, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'articolo 221 del Codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno ».

Al terzo comma, dopo le parole: « polizia giudiziaria », sono aggiunte le altre « ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale ».

52) Art. 138. — I commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.

Per ogni altra contravvenzione, prevista dalle presenti norme, per la quale è stabilita la sola pena della ammenda, quale ne sia il massimo, il contravventore è ammesso a pagare, entro quindici giorni dalla contestazione e con le modalità indicate nel precedente comma, una somma corrispondente alla sesta parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa.

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo dalla contestazione, il contravventore può provvedere al pagamento, con le modalità indicate nel secondo comma, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa ».

53) Art. 139. — Al secondo comma, le parole: « per metà allo Stato e per metà » sono sostituite dalle altre: « per intero, rispettivamente ».

Al terzo comma, la seconda parte — da « possa essere destinata » alla fine — è sostituita dalle seguenti parole: « possa essere destinata a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, alla educazione stradale e alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, nonché all'assistenza e alla previdenza della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'articolo 137. Le Province ed i Comuni determinano ogni anno, con deliberazione dei rispettivi Consigli, quale parte del provento spettante ad essi, ai sensi del secondo comma del presente articolo, possa essere destinata alla segnaletica stradale e all'educazione stradale ».

54) Art. 141. — Al quinto comma, sono premesse le seguenti parole: « Salvo, comunque, il disposto dell'articolo 162 del Codice penale ».

55) Art. 145. — Al primo comma, dopo le parole: « le leggi 14 febbraio 1949, n. 85 », sono aggiunte le altre: « 24 dicembre 1950, n. 1165 ».

Al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato, tranne che nel titolo I (eccettuati l'articolo 1, n. 7, 8 e 9 e l'articolo 2, secondo comma) e negli articoli 105 e 113. L'articolo 108 di detto decreto rimane in vigore, salva la nuova disposizione per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria *A*, i cui diritti e spese sono complessivamente fissati in lire 150 ».

56) Art. 146. — Al primo comma, le parole: « un anno » sono sostituite dalle altre: « due anni ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I veicoli, di cui all'articolo 24, che superino le caratteristiche ivi indicate, in circolazione alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero immessi in circolazione entro tre mesi dalla data stessa, possono continuare a circolare con la disciplina dei ciclomotori ».

Al quinto comma, le parole: « destinato al trasporto di persone sia di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e fino » sono sostituite dalle altre: « sia di peso complessivo a pieno carico non superiore ».

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli articoli 32 e 33, in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, possono continuare a circolare fino a cinque anni dopo la data stessa; inoltre, possono essere ammessi alla circolazione i veicoli in corso di costruzione denunciati ai Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e da questi accertati ».

Al settimo comma, le parole: « sulla sagoma limite previste dall'articolo 32 » sono sostituite dalle altre: « sulla sagoma limite e sui pesi massimi previste dagli articoli 32 e 33 ».

All'ottavo comma, le parole: « 40 quintali » sono sostituite dalle altre: « 70 quintali ».

Al decimo comma, è aggiunto il seguente comma:

« L'obbligo del freno di soccorso per gli autoveicoli e i filoveicoli si applica per i veicoli che entrano in circolazione dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ».

Al dodicesimo comma, sono soppresse le parole: « macchine agricole ».

Al quattordicesimo comma, sono soppresse le parole: « e i rimorchi agricoli ».

Dopo il quattordicesimo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme le macchine agricole, di cui all'art. 72, debbono essere munite del certificato per macchine agricole ed immatricolate ».

Al sedicesimo comma, le parole: « un anno » sono sostituite dalle altre: « due anni ».

Al diciassettesimo comma, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle altre: « un anno ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le patenti di guida, per le quali alla data di entrata in vigore delle presenti norme è scaduto il periodo di validità, continueranno ad essere valide fino alla sostituzione del documento prevista dal comma quindicesimo, in occasione della quale si provvederà anche alla conferma della validità ».

Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Le norme, di cui all'articolo 117, avranno effetto sei mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento ».

Art. 2.

Le norme, di cui all'articolo precedente, entrano in vigore il 1° luglio 1959.

Alla stessa data è prorogato il termine, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, già prorogato al 30 aprile 1959 con legge 12 marzo 1959, n. 76.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare il testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale di cui a detto decreto ed alla presente legge

Le disposizioni dei due commi precedenti entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — PELLA — GONELLA — TAVIANI — TAMBRONI — ANDREOTTI — ANGELINI — MEDICI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1959.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stato istituito in Ancona l'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra-mercato nazionale della pesca » e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1366, con il quale ne è stato approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1956, riguardante la nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il triennio 1° gennaio 1956-31 dicembre 1958;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona, per il triennio 1° gennaio 1959-31 dicembre 1961, è costituito dai seguenti:

Membri effettivi:

1. Mantengoli dott. Giovanni Battista, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
2. Piacenza Antonio, in rappresentanza del comune di Ancona;
3. Coleffi rag. Michele, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona.

Membri supplenti:

1. Avi Agostino, designato dall'Amministrazione provinciale di Ancona;
2. Sisti rag. Carlo, designato dalla Cassa di risparmio anconitana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1959

Il Ministro: COLOMBO

(2509)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1959.

Autorizzazione alla Banca industriale Gallaratese, Società per azioni, con sede in Gallarate (Varese), ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, ed i decreti Ministeriali 15 novembre 1923, 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, modificato a norma del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1217, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 7;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca industriale Gallaratese, Società per azioni, con sede in Gallarate (Varese);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Alla Banca industriale Gallaratese, Società per azioni, con sede in Gallarate (Varese) è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, modificato con decreti Ministeriali 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(2499)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1959.
Autorizzazione alla Banca del Fucino, Società per azioni, con sede in Roma, ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legge 7 ottobre 1923, n. 2283, ed i decreti Ministeriali 15 novembre 1923, 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, modificato a norma del regio decreto legge 27 giugno 1935, n. 1217, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 7;

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca del Fucino, Società per azioni, con sede in Roma;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Alla Banca del Fucino, Società per azioni, con sede in Roma, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del regio decreto legge 7 ottobre 1923, n. 2283, modificato con decreti Ministeriali 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(2498)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1959.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 25 marzo 1957, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;

Vista la lettera 16 febbraio 1959, n. 2/5932, con la quale il Ministero della difesa ha designato quale proprio rappresentante, nel predetto Consiglio, il ten. colonnello A.A.r.n. pilota Camillo Ferrero, in sostituzione del ten. col. A.A.r.s. Alfredo Colle;

Decreta:

Il ten. col. A.A.r.n. pilota Camillo Ferrero è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza del Ministero della difesa Aeronautica, in sostituzione del ten. colonnello A.A.r.s. Alfredo Colle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1959

Il Ministro: COLOMBO

(2510)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1959.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio agrario Laertino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Laterza (Taranto), e messa in liquidazione coatta dell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso del Consorzio agrario Laertino, società cooperativa a responsabilità limitata avente sede a Laterza (Taranto), con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto-legge n. 375;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio agrario Laertino, società cooperativa a responsabilità limitata avente sede a Laterza (Taranto) e la procedura di liquidazione ordinaria del Consorzio stesso è sostituita con la speciale procedura di liquida-

zione regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(2517)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 9 aprile 1959.

Proroga della gestione commissariale del comune di San Giorgio a Cremano.

Relazione illustrativa del decreto di proroga della gestione commissariale del comune di San Giorgio a Cremano.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1959 è stato sciolto il Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il rag. Raoul Modesti, direttore di ragioneria di 1ª classe presso la prefettura di Napoli.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di San Giorgio a Cremano è tale da richiedere che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed urgenti provvedimenti amministrativi, tra i quali l'assestamento della finanza comunale, nonchè il perfezionamento di importanti pratiche amministrative concernenti l'esecuzione di opere pubbliche onde sarebbe sommamente pregiudizievole per l'interesse dell'Amministrazione civica la cessazione della gestione commissariale.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Napoli, addì 9 aprile 1959

Il prefetto: SPASIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1959, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il rag. Raoul Modesti, direttore di ragioneria di 1ª classe presso questa Prefettura;

Considerato che con la scadenza del termine di tre mesi stabilita per la durata della gestione Commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per consentire al commissario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visti gli articoli 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di San Giorgio a Cremano, affidata al rag. Raoul Modesti con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1959, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 9 aprile 1959

Il prefetto: SPASIANO

(2555)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1959, registro n. 9 Interno, foglio n. 54, il comune di Casandrino (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2559)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un immobile e di una zona demaniale marittima, siti sulla costiera di Nardò (Lecce).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 2 aprile 1959, sono stati dismessi dal pubblico Demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'immobile denominato « Torre dell'Alto », e la circostante zona demaniale marittima siti sulla costiera di Nardò (Lecce), aventi la superficie complessiva di mq. 3370 riportati in catasto al foglio n. 110, particelle nn. 30 e 28/rata del comune di Nardò.

(2531)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1965 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Viterbo, dell'estensione di ettari 150 circa, compresa nel comune di Canino, delimitata dai sotto indicati confini:

nord-est: strada di Tuscania;
sud-ovest: le quote comunali del Mezzagnone a confine con le zone di ripopolamento;
est: fosso Arroncino, confine naturale con il territorio di Tessennano;
ovest: fosso Canestraccio.

Fino al 30 giugno 1965 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pesaro-Urbino, dell'estensione di ettari 310 circa, compresa nel comune di Mercatello sul Metauro delimitata dai sotto indicati confini:

nord: strada statale 73-*bis*;
ovest: torrente Metrogna;
sud: fosso del Martino;
est: strada comunale della Guinza.

Fino al 30 giugno 1965 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Milano dell'estensione di ettari 230 circa, compresa nei comuni di Desio, Varedo e Bovisio, delimitata dai sotto indicati confini.

nord: strada comunale Desio-Cappelletta dei Boschi, con deviazione a nord lungo il sentiero a 10 metri avanti la Cappelletta, fino ad incontrarsi con la strada comunale Desio-Bovisio;
ovest: via Bainsizza (partendo dalla strada comunale Desio-Bovisio a circa 400 metri sopra la centrale della Società

Edison); sentiero per la costruzione Milesi e, lungo i confini dei campi, fino ad incontrare la via G. Pascoli, sulla strada comunale Desio-Varedo;

sud: strada comunale Desio-Varedo, da via G. Pascoli fino all'altezza della strada che porta alla stazione del metano Eliogas;

est: strada che costeggia la stazione del metano Eliogas: sentiero che dopo la cava sbuca sulla strada Desio-Cappelletta dei Boschi.

Fino al 30 giugno 1965 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Como, dell'estensione di ettari 400 circa, compresa nei comuni di Olgiate Comasco, Gironico e Montano Lucino delimitata dai sotto indicati confini:

nord: abitato di Gironico al Piano, indi strada provinciale sino alla Cascina Boscone, indi sino al ponte del torrente Lura;

ovest: ponte del torrente Lura, strada provinciale per la Costa di San Gerardo sino a raggiungere lo stabilimento Boselli;

sud: dallo stabilimento Boselli, alla Cascina Baragiola, indi strada per la Cascina Meraccio e fino al bivio della strada di Montano Comasco;

est: dal bivio della strada Montano Comasco, strada per Cascina Vitello, sino all'abitato di Gironico al Piano.

Fino al 30 giugno 1965 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Genova, dell'estensione di ettari 350, compresa nel comune di Tiglieto, delimitata dai sotto indicati confini:

dal ponte Ferriera di Acquabianca, case Minetti, piede del monte Carpescio fino al congiungimento con il torrente Orba proveniente da Martina e sempre scendendo per la riva destra del torrente Orba giunge fino alla foce del rio Gerla, da qui riva sinistra di detto rio passando per casa Gerla e ponte Mattellona; indi seguendo la strada comunale di Acquabianca fino al congiungimento del ponte Ferriera.

(2328)

Riduzione di superficie di zone di divieto di caccia e uccellagione

La zona preclusa alla libera caccia con i decreti Ministeriali 27 luglio 1953, 30 luglio 1954, 10 novembre 1955, 10 agosto 1956 e 4 agosto 1957, sita in comune di Arcisate (Varese), dell'estensione di ettari 79 circa, viene ridotta, previa permuta di fondi, alla superficie di ettari 60 circa e resta così delimitata.

Confini:

nord: strada comunale per Cantello che, partendo dalla cascina Giudici, raggiunge la cascina Catafame;

est: limitazione boscosa con fronte sul coltivo della fattoria Catafame;

sud e *sud-ovest*: strada della Baraggiola fino al congiungimento con la strada della Brughiera;

ovest: strada della Brughiera congiungente la strada della cascina Fontana con la strada della Baraggiola.

La superficie della zona preclusa alla libera caccia con il decreto Ministeriale 18 giugno 1954, viene ridotta da ettari 1800 circa ad ettari 1336.

A seguito di permuta di fondi la zona stessa interessa i comuni di Bastia Mondovì e Mondovì e resta così delimitata:

frazione Gratteria; strada carreggiabile per il Palazzo; cascina Nuova; i Merlat, fino a Beccaria (quota 390), linea tra le case Beccaria e i Bertrutti attraversante il torrente Branzòla, strada dai Bertrutti alla Cappella di San Rocco; strada comunale per Carrù, da San Rocco alla cascina Nuova della Piana San Quintino; strada e sentiero dalla cascina Nuova alla sponda sinistra del torrente Ellero, davanti alla frazione Val d'Ellero; sponda sinistra del torrente Ellero fio alla confluenza col fiume Tanaro; sponda sinistra del fiume Tanaro fino alla confluenza col torrente Pesio; sponda destra del torrente Pesio fino al ponte della Gratteria; strada comunale, dal ponte suddetto alla frazione Gratteria.

(2313)

Ampliamento di superficie di zone di divieto di caccia e uccellagione

La zona preclusa alla libera caccia con il decreto Ministeriale 31 dicembre 1957, sita in comune di Fabriano, località Monte Argitore (Ancona), dell'estensione di ettari 1400, viene ampliata su altri fondi della superficie di ettari 40 circa.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 1440 e resta così delimitata dai sottonotati confini:

linea ferroviaria Ancona-Roma, dal passaggio a livello n. 222; strada ferrata fino al passaggio a livello n. 222; strada statale n. 76, oltre l'abitato di Cancelli, fino al bivio per Campodiegoli; strada comunale per Campodiegoli; fosso di Campodiegoli fino all'incrocio di questo con la strada comunale; bivio per Marischio; mulattiera per Ceresola; da Ceresola per casa Lorenzetti, casa Lucidi, strada comunale per Villa Pallottelli fino all'incrocio di questa con la strada ferrata Ancona-Roma, al passaggio a livello n. 222.

La zona preclusa alla libera caccia con il decreto Ministeriale 20 luglio 1952, sita in comune di Salabertano, località Gran Bosco (Torino), dell'estensione di ettari 800 viene ampliata su altri fondi della supeficie di ettari 1566.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 2366 e resta così delimitata:

dalla Testa di Mottas (q. 2547), confine comunale con il comune di Pragelato per il monte Gran Costa (q. 2615), Colle di Lanson (q. 2497), monte Blegier (q. 2571), Colle Blegier (2381) fino al confine con il comune di Ulzio, quindi strada ex militare fino al rio Alpini (q. 2514), quindi Monte Gebevris (q. 2536)); dal Monte Genevris, Comba della Serra del Crine fino al fiume Dora Riparia; quindi fiume Dora Riparia fino all'altezza della C. Banchette, indi C. Graviere e strada ex militare per Case Sapè d'Exille (q. 1187); dalle Case del Sapè d'Exille, torrente delle R.ne Bosco del Pino, strada mulattiera per le Gr. Ruine (q. 2159), quindi Testa dell'Assietta, (q. 2566); dalla Testa dell'Assietta, strada ex militare per il lago dell'Assietta e quindi strada per la Testa di Mottas (q. 2547).

(2462)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto Ministeriale n. 5147/3051, in data 14 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 1959 (registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 204) è stata determinata in via definitiva in L. 6.909.735 (lire seimilioninovecentonovemilasettecentotrentacinque), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Crotone (Catanzaro) della superficie di ettari 110.63.30 nei confronti della ditta COCOZZA Gioacchino fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 12 agosto 1951, n. 876 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo arrotondato di L. 6.880.000 già liquidato in forza del decreto Presidenziale 21 giugno 1955 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 226 del 30 settembre 1955).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.290.794 (lire unmilioneduecentonovantamilasettecentonovantaquattro).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1.315.000 (lire unmilionetrecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230,

e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 266 del 5 novembre 1958.

Con decreto Ministeriale n. 5197/3101, in data 14 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 1959 (registro n 5 Agricoltura, foglio n. 203) è stata determinata in via definitiva in L. 15.036 004 (lire quindicimilionitrentaseimilaquattro), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), della superficie di ettari 330 55 84 nei confronti della ditta GALLUCCIO Giuseppina fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 12 agosto 1951, n. 869, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n 1).

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L 14 960 000, già liquidato in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 225 del 30 settembre 1954)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 2 080 609 (lire duemilioniottantamilaseicentonove)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 2 155 000 (lire duemilionicentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 278 del 19 novembre 1958.

Con decreto Ministeriale n 5563/3467, in data 27 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 16 marzo 1959 (registro n 5 Agricoltura, foglio n 328) è stata determinata in via definitiva in L 1 859 831,75 (lire unmilioneottocentocinquantanovemilaottocentotrentuno e cent 75), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Pallagorio (Catanzaro), della superficie di ettari 76 68 80 nei confronti della ditta MONTANARI Aristide e Cesarina, FORTUNATO Anna Maria e DELFINO Emilia e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 15 luglio 1951, n 683 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 665 767 (lire seicentosessantacinquemilasettecentosessantasette)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 2 520 000 (lire duemilionicinquecentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70)

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 gennaio 1959.

(2119)

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 4803/2707, in data 13 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 1959 (registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 195), è stata determinata in via definitiva in L. 11 359 724 (lire undicimilionitrecentocinquantanovemilasettecentoventiquattro), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Montalbano Jonico (Matera), della superficie di ettari 461 47 55 nei confronti della ditta RIZZI Amelia fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 30 agosto 1951, n. 827, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 4 131 353 (lire quattromilionicentotrentunomilatrecentocinquantatre)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L. 15 485 000 (lire quindicimilioniquattrocentottantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 163 dell'8 luglio 1958.

(2115)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto Ministeriale 13 febbraio 1959, n. 5395/3299, registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 1959 (registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 202) è stato determinato in L. 3 331 099 (lire tremilionitrecentotrentunomilanovantanove) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata col decreto Presidenziale 8 dicembre 1953, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 36 del 13 febbraio 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) in forza del decreto Presidenziale 16 settembre 1951, n 1001 (*Gazzetta Ufficiale* n 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) al nome della ditta GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA Enrico di Paolo e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila

I predetti interessi — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 135 000, già liquidato a titolo di indennità d'espropriazione con decreto Presidenziale 8 dicembre 1953 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 36 del 13 febbraio 1954) e dell'importo di L. 33 750 per le corrispondenti cedole maturate al 1° gennaio 1959 — vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3 160 000 (lire tremilionicentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art 1, della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 2 marzo 1959, n 5795/3699, registrato alla Corte dei conti in data 16 marzo 1959 (registro n 5 Agricoltura, foglio n. 327) è stato determinato in L. 906 011 (lire novecentoseimilaundici) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 21 giugno 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 226 del 30 settembre 1955, per i

terreni espropriati in agro del comune di Cutro (Catanzaro) in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1231 (*Gazzetta Ufficiale* n 275 del 29 novembre 1951, supplemento ordinario) al nome della ditta GIANNUZZI SAVELLI Fabrizio fu Emilio e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 905 000 (lire novecentocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224

(2117)

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 2 marzo 1959, n 5797/3701, registrato alla Corte dei conti in data 16 marzo 1959 (registro n 5 Agricoltura, foglio n. 329) e stato determinato in L. 4 261 538 (lire quattromilioniduecentosessantunomilacinquecentotrentotto) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 14 settembre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 287 del 15 dicembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Castellaneta (Taranto) in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n 824 (*Gazzetta Ufficiale* n 210 del 13 settembre 1951, supplemento ordinario) al nome della ditta GIOVINAZZI Emilia fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria

I predetti interessi — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1 165 000 erroneamente liquidato con decreto Ministeriale 23 agosto 1958, n 4887/2791, e dell'importo di L 29 125, per le corrispondenti cedole maturate al 1° gennaio 1959 — vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L 3 065 000 (lire tremilioni sessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224.

(2118)

Con decreto Ministeriale 27 febbraio 1959, n 5693/3597, registrato alla Corte dei conti in data 16 marzo 1959 (registro n 5 Agricoltura, foglio n. 330), è stato riliquidato in L 505 958 (lire cinquecentocinquemilanovecentocinquantotto) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 14 settembre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 290 del 18 dicembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Apricena (Foggia), in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n 1268 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 novembre 1951, supplemento ordinario) al nome della ditta PICCIRELLA Matteo fu Alfonso e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria

I predetti interessi — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 425 000 già liquidato allo stesso titolo con decreto Ministeriale 8 maggio 1958, n 4646/2550 (pubblicato per estratto, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* n 169 del 15 luglio 1958) — vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L. 80 000 (lire ottantamila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224.

(2116)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Riparbella (Pisa), di complessivi ettari 148 38 78, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n 2689 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 6 del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 7) nei confronti della ditta GIOANNINI Alberto fu Domenico e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 9 793 059 (lire novemilionisettecentonovantatremilacinquantanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 27 agosto 1953

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2246)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n 43

In applicazione dell'art 4 del decreto legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennale 5 % 1968

1) n. 304448 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/6088941 al 7/6088960) . di L 100 000
» 304449 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/6088961 al 7/6088980) » » 100 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Varese e denunciati smarriti dalla signora Bianchi Carolina, nata a Gavirate il 12 aprile 1901, ed ivi domiciliata in via De Ambrosis n. 1

2) n. 201737 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 08/43473 al 08/43474) · di L. 10 000
» 257240 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 07/5144781 al 07/5144800) » » 100 000
» 257241 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo· dal numero 07/5144801 al 07/5144820) . » » 100 000
» 257242 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 07/5144821 al 07/5144840) . » » 100 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino e denunciati smarriti dal sig. Elleon Pietro nato a Thures di Cesana Torinese il 19 agosto 1889, ed ivi domiciliato.

3) n. 22332 (numero concorrente al sorteggio dei premi di rinnovo· 8/202332 . di L. 5.000
» 28935 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/9697869 al 7/9697870) . . » » 10 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Brescia e denunciati smarriti da Mons. Gazzoli Pietro, nato a Edolo il 6 agosto 1903 e dom in Breno (Brescia).

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi, corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 10 aprile 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(2255)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 28 aprile 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,60	620,55	620,60	602,60	620,50	620,60	620,60
$ Can.	645,03	645 —	644,75	645,225	644,80	645,05	645,25	645 —	645,10	645,05
Fr. Sv.	143,48	143,47	143,42	143,45	143,40	143,47	143,46	143,50	143,47	143,45
Kr. D.	90,10	90,12	90,12	90,115	90,10	90,10	90,115	90,12	90,10	90,10
Kr. N.	87,20	87,23	87,21	87,22	87,15	87,21	87,215	87,25	87,20	87,20
Kr. Sv.	119,98	119,98	119,99	119,98	119,95	119,98	119,975	120 —	119,98	119,97
Fol.	164,43	164,425	164,44	164,415	164,40	164,42	164,4225	164,45	164,41	164,42
Fr. B.	12,44	12,446	12,44375	12,44625	12,445	12,44	12,447	12,45	12,44	12,44
Fr. Fr.	126,57	126,59	126,595	126,595	126,59	126,58	126,585	126,60	126,59	126,58
Lst.	1747,75	1748,10	1748,125	1747,90	1747,75	1747,82	1748 —	1748,50	1747,80	1748 —
Dm. occ.	148,36	148,365	148,36	148,365	148,35	148,36	148,365	148,40	148,36	148,35
Scell. Austr.	23,97	23,985	23,98	23,98125	53,99	23,98	23,98	23,98	23,98	23,98

Media dei titoli del 28 aprile 1959

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	72,225
Id. 3,50 % 1902	71,80
Id. 5 % 1935	100,675
Redimibile 3,50 % 1934	91,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,75
Id. 5 % 1936	99,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,70

Titolo	Quotazione
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	105,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	645,237
1 Franco svizzero	143,455
1 Corona danese	90,115
1 Corona norvegese	87,217
1 Corona svedese	119,977
1 Fiorino olandese	164,419
1 Franco belga	12,447
100 Franchi francesi	126,59
1 Lira sterlina	1747,95
1 Marco germanico	148,365
1 Scellino austriaco	23,981

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Corsira », con sede in Borgo Montello di Latina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 marzo 1959, i poteri conferiti al rag. Giuseppe Ascarelli commissario governativo della Società cooperativa agricola « Corsira », con sede in Borgo Montello di Latina, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1959.

(2350)

Revoca del decreto Ministeriale in data 27 gennaio 1958, relativo allo scioglimento della Società cooperativa edilizia « Ardore », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 aprile 1959, si revoca il precedente provvedimento in data 27 gennaio 1958 relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Ardore », con sede in Roma.

(2351)

Revoca del decreto in data 12 giugno 1958, relativo allo scioglimento della Società cooperativa « Caseificio Sant'Antonio », con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 aprile 1959, si revoca il precedente provvedimento in data 12 giugno 1958 relativo allo scioglimento della Società cooperativa « Caseificio Sant'Antonio », con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

(2352)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Circolo familiare di Trevano », con sede in Trevano di Uggiate (Como).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 aprile 1959, la Società cooperativa di consumo « Circolo familiare di Trevano », con sede in Trevano di Uggiate (Como), costituiva con atto del notaio dott. Giorgio Giuriani in data 30 settembre 1949 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Giocondo Casartelli.

(2353)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizi fonotelegrafici

In data 27 maggio 1957, è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Tirolo (Bolzano) in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Merano, mediante il circuito distinto con il n. 4555.

(2238)

In data 20 maggio 1957, è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Cunevo (Trento) in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Denno (Trento), mediante il circuito distinto con il n. 4554.

(2241)

In data 1° giugno 1957, è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Fiè (Bolzano), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Siusi, mediante il circuito distinto con il n. 4576.

(2242)

In data 24 maggio 1957, è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Panchià (Trento), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Cavalese, mediante il circuito distinto con il n. 4568.

(2243)

In data 2 maggio 1957, è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Sopramonte, frazione dipendente dal comune di Trento, in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Trento, mediante il circuito distinto con il n. 4571.

(2244)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Consorzio agrario Laertino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Laterza (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933,

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589,

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 aprile 1959, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio agrario Laertino, società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede a Laterza (Taranto), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria del Consorzio stesso con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375,

Dispone:

Il dott. Luigi Santurini fu Carlo è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario Laertino, società cooperativa a responsabilità limitata avente sede a Laterza (Taranto), ed i signori dott. Elvio Romanazzi di Cataldo, dott. Ruggero Sbarra fu Vincenzo e dott. Salvatore Maggio fu Vincenzo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Consorzio stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1959

Il Governatore: MENICHELLA

(2518)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 20 maggio 1936, n. 2850/R/Gab., con cui al sig. Stocker Amadeo, nato a Cermes il 1° gennaio 1895, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Stocchi,

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 24 gennaio 1959 dal predetto Stocchi Amadeo e dal figlio Adolfo in atto residenti a Lagundo,

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono ritenute attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19,

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 20 maggio 1936, n. 2850 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Stocchi Amadeo, nato a Cermes il 1° gennaio 1895, e del di lui figlio Adolfo, nato a Merano il 10 gennaio 1933, in atto residenti a Lagundo viene ripristinato nella forma tedesca di Stocker.

Il sindaco del comune di Lagundo provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4 e 5 delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 26 marzo 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(2042)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Hlede Daniele,

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al signor Hlede Daniele, nato a Gorizia addì 5 aprile 1920, residente a Gorizia, via Mattioli n. 11, di condizione sottufficiale di «Polizia Civile», è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Hlede in Clede.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche della moglie Stacul Jolanda, nata a Gorizia il 24 maggio 1922 ed alla figlia Hlede Mariagrazia, nata a Gorizia il 1° luglio 1949.

Gorizia, addì 3 aprile 1959

Il prefetto: NITRI

(2040)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Trieste.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 1959, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Trieste

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dottor Castellano Dario, sostituto procuratore generale, componente supplente di detta Commissione, il quale è impedito, per motivi di salute, ad assolvere l'incarico conferitogli;

Decreta.

Il dott Marsi Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, è nominato componente supplente della Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del magistrato dott. Castellano Dario

Roma, addì 25 marzo 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1959
Registro n. 26 *Grazia e giustizia, foglio n.* 59. — BOVIO

(2546)

Sostituzione di un componente supplente della Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 1959, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Cagliari,

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dottor Coco Francesco, sostituto procuratore generale, componente supplente di detta Commissione, il quale è stato trasferito alla Corte suprema di cassazione,

Decreta:

Il dott Manunza Siro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, è nominato componente supplente della Commissione medesima, in sostituzione del magistrato dott. Coco Francesco.

Roma, addì 5 marzo 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1959
Registro n. 26 *Grazia e giustizia, foglio n* 21. — BOVIO

(2547)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n. 53331 del 20 gennaio 1959, col quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958,

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso,

Viste le designazioni pervenute dall'ordine competente e dai Comuni interessati,

Visto l'art 50 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, riguardante il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa è costituita come segue.

Presidente:
Pietrostefani dott. Stanislao, vice prefetto.

Componenti:
Morosi dott Mario, medico provinciale;
Cattaneo prof. Piero, docente in clinica ostetrica;
Frasca dott Giorgio, specialista in ostetricia,
Stagnini Paola, ostetrica condotta.

Segretario:
Iaboni dott Ugo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in L'Aquila

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

L'Aquila, addì 16 aprile 1959

Il prefetto: BLANDALEONE

(2524)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 96/65887 San , del 20 ottobre 1958, con il quale è stato bandito pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1957,

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso,

Vista la designazione effettuata dall'Ordine dei medici chirurghi,

Viste le terne dei Comuni interessati ai sensi dell'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955;

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica n 854 del 10 giugno 1955, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed in virtu della potestà ivi conferita;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1957, è così costituita:

Presidente:
Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti:
Marenzi dott. Cesare, medico provinciale;
Campanacci prof Domenico, docente in clinica medica;
Pallotti prof Arrigo, docente in clinica chirurgica,
Albertini dott Antonio, medico condotto.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal dott Francesco Basso, consigliere di 1ª classe

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Bologna, addì 4 aprile 1959

Il prefetto GAIPA

(2525)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Sondrio n. 433 in data 13 gennaio 1959, modificato con decreto n. 433 in data 17 marzo 1959, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1958;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Collegio provinciale delle ostetriche e delle Amministrazioni interessate;

Visto l'art 50 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, e l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n 296,

Decreta·

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1958, e così costituita.

Presidente

Indraccolo dott Francesco, vice prefetto vicario.

Componenti.

Pane dott Vincenzo, medico provinciale,

Confalonieri prof dott. Corrado, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Sondrio,

Giumelli dott Giuseppe, specialista in ostetricia;

Faccinelli Luigia, ostetrica condotta

Segretario:

Maiello Vincenzo, funzionario di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Sondrio.

Sondrio, addì 15 aprile 1959

Il medico provinciale. PANE

(2523)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1958.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Sondrio n 433 in data 13 gennaio 1959, modificato con decreto n 433 in data 17 marzo 1959, con il quale e stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Sondrio al 30 novembre 1958,

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso,

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e della Amministrazione consorziale interessata,

Visto l'art 47 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art 13 del decreto Presidenziale 10 gennaio 1955, n. 854, e l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n 296,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in provincia di Sondrio al 30 novembre 1958, e costituita come appresso:

Presidente·

Indraccolo dott Francesco, vice prefetto

Componenti

Sanna dott. Iginio, veterinario provinciale,

Seren prof. dott Ennio, docente in clinica medica veterinaria,

Martini prof. dott Iginio, docente d'igiene e polizia sanitaria,

Motta dott Bernardo, veterinario condotto,

Segretario.

Carbonera dott Andrea, consigliere di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Sondrio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Sondrio

Sondrio, addì 10 aprile 1959

Il veterinario provinciale SANNA

(2522)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G C.